



Città di Ginosola

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosola (Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA N 30 del 14 aprile 2020

PROT 9093

OGGETTO: SERVIZI COMUNALI. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DURANTE L' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE SINO AL 3 MAGGIO 2020.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 25/2020, avente ad oggetto "ATTIVITÀ E SERVIZI INDIFFERIBILI EROGATI DAL COMUNE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE ORDINANZA 23/2020", con la quale sono stati individuati i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza, limitando contestualmente gli orari di apertura al pubblico e organizzandone le modalità di erogazione, anche con la modifica dell'orario di lavoro e la riduzione della presenza del personale presso gli uffici, anche con lo svolgimento del lavoro agile;

Visto il DPCM 10/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)", che, a norma dell'art. 8 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione datata 1/4/2020, n. 2, che conferma le misure operative da adottarsi per tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e non pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici, indicate con la direttiva n. 2 del 12/03/2020, precisandone le modalità applicative, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. n. 18 del 17/03/2020;

Vista la Circolare del Ministero della salute prot. 9335 del 18/3/2020, avente ad oggetto "Polmonite da nuovo Coronavirus Covid-19. Ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI", in merito all'utilizzo dei presidi igienico sanitari prescritti;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 87, avente ad oggetto le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, l' art. 103, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, e l'art. 104, recante la proroga della validità dei documenti di riconoscimento;

Considerato che, permanendo il rischio della diffusione del contagio da Covid-19, è necessario disporre misure di prevenzione e contenimento aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano di intervenire rapidamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato, e preservare per il futuro, l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili dell'Ente, e di permettere il regolare funzionamento degli uffici direttamente preposti alla gestione dell'emergenza e ritenuto pertanto di disporre la proroga sino al 3 maggio 2020 di quanto già in essere negli uffici del Comune di Ginosa in forza della richiamata ordinanza n. 25 adottata il 6/4/2020 e scaduta il 13/4/2020;

Ritenuto inoltre di confermare le limitazioni di accesso ai Cimiteri comunali già disposte con la propria ordinanza n. 28 del 9 aprile 2020, scaduta il 13/4/2020;

Richiamato il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U. sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare l' art. 50 c. 1, 4 e 5, ai sensi del quale, il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- confermare le disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n. 25 del 6/4/2020 concernente le attività e i servizi indifferibili erogati dal Comune per l'emergenza epidemiologia COVID-19.

- confermare il divieto di accesso ai cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa, eccezion fatta per gli addetti alle operazioni di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di salme, e per i congiunti del defunto di cui alla propria precedente ordinanza n. 28 del 9 aprile 2020.

La presente ordinanza ha decorrenza dal 14 aprile e scadenza il giorno 3 maggio 2020, è pubblicata all'albo pretorio, comunicata al Ufficio Territoriale del Governo e viene trasmessa ai Responsabili di Settore per l'esecuzione.

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio

II SINDACO
VITO PARISI

